

**LAVORO INTERMITTENTE NEL CCNL "SERVIZI"**

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione ha ricevuto dalla CdL Michela Marcellan di Azienda & Lavoro Associati di Padova il seguente quesito:

*"Premesso che il CCNL "Servizi" prevede al Titolo XVIII la possibilità di assumere lavoratori con Contratto di Lavoro Intermittente, anche detto "a chiamata", per tali Lavoratori come dovrà essere riproporzionato il trattamento economico complessivo?"*

**Interpretazione Contrattuale Autentica ed Integrativa sul Lavoro Intermittente, di cui al Titolo XVIII del CCNL "Servizi" sottoscritto tra ANPIT, CIDEDEC, Confazienda, Fedimprese, UNICA e CISAL Terziario – CISAL il 30 ottobre 2012.**

Premesso che:

- A. al Titolo XVIII è definito il "*Lavoro Intermittente*", con la specifica previsione in materia di forma del Contratto, di comunicazioni obbligatorie, di condizioni e divieti, secondo la normativa vigente in materia;
- B. all'art. 68 del medesimo Titolo, è previsto che il lavoratore "*deve ricevere, per i periodi lavorati ed a parità di mansioni svolte, un trattamento economico complessivamente uguale rispetto ai lavoratori di pari livello*", con maturazione dei ratei delle mensilità differite e delle ferie nella misura di 1:1.904 per ciascuna ora effettivamente lavorata;
- C. il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL "Servizi" è composto dalle seguenti voci, parametrata in base al livello di inquadramento del Lavoratore:
  - a. Paga Base Nazionale Conglobata Mensile (art. 139);
  - b. Elemento Perequativo Mensile Regionale (art. 140);
  - c. Eventuali Scatti di Anzianità (art. 144);
  - d. in assenza di Accordo di Secondo livello, le Indennità Annuali e Mensili di Mancata Contrattazione (art. 141).Inoltre, il CCNL "Servizi" prevede apposite contribuzioni per gli Enti Bilaterali ("*Gestione Ordinaria*" e "*Gestione Speciale*"), sia a carico del Datore di lavoro sia del Lavoratore e, in caso di contratto di lavoro inferiore ai 12 mesi, il diritto del Lavoratore all'alternativo riconoscimento dell'Elemento Retributivo Perequativo (art. 116);
- D. nel Lavoro Intermittente la prestazione richiesta al Lavoratore è variabile e non è preventivamente determinabile. Tale lavoro potrebbe essere assimilato al lavoro a Tempo Parziale, per il quale i trattamenti economici sono proporzionati alla percentuale di prestazione lavorativa resa nel corso della settimana, del mese o dell'anno da parte del dipendente solo che, non avendo una garanzia minima predeterminata di lavoro, il proporzionamento dovrà farsi per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestato;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

**la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione formula la seguente Interpretazione Contrattuale Autentica ed Integrativa del Titolo XVIII "Lavoro Intermittente" del C.C.N.L. "Aziende e Cooperative nel settore Servizi" del 30 ottobre 2012:**

**A. TRATTAMENTI ECONOMICI:**

Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL "Servizi" dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante retribuzione oraria onnicomprensiva (diretta e differita), equivalente a quella spettante, per lo stesso tempo lavorato ed a parità di mansioni, ad un collaboratore a tempo pieno e indeterminato dello stesso livello.

Allo scopo, le Indennità di Mancata Contrattazione (Annuale e Mensile) di cui all'art. 141 del CCNL, non potendo calcolarsi nel lavoro intermittente secondo i criteri contrattualmente indicati, dovranno essere sostituite dal corrispondente quoziente orario, per ciascuna ora effettivamente lavorata, perciò calcolato con il criterio della piena presenza.

Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente:

**1) PER RETRIBUZIONE DIRETTA:**

Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere:

- 1/173 della P.B.N.C.M.;
- 1/173 della Elemento Perequativo Mensile Regionale;
- 1/173 degli eventuali Aumenti Periodici di Anzianità maturati;
- 1/173 di ogni altra voce della Retribuzione Mensile Lorda pattuita tra le Parti (es. *superminimo assorbibile*).

**2) PER INDENNITA' DI MANCATA CONTRATTAZIONE (I.M.M.C. e I.A.M.C.)**

In assenza di diverso Accordo di Secondo Livello, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovranno riconoscere le I.M.M.C. e I.A.M.C. nel loro valore orario, come di seguito precisato:

- per l'I.M.M.C.: 1/173 dell'Indennità Mensile prevista dall'art. 141 del CCNL, considerando il valore del Correttivo H = 1 (cioè, con il criterio di piena presenza), come di seguito riassunto:

Livello	Indennità Mensile Contrattuale	Quota Oraria (Indennità Mensile : 173)
Quadro	€ 73,25	<b>€ 0,423</b>
1°	€ 63,53	<b>€ 0,367</b>
2°	€ 56,72	<b>€ 0,328</b>
3°	€ 50,89	<b>€ 0,294</b>
4° e Op. di Vendita 1ª Cat.	€ 45,38	<b>€ 0,262</b>
5° e Op. di Vendita 2ª Cat.	€ 40,52	<b>€ 0,234</b>
6° e Op. di Vendita 3ª Cat.	€ 37,27	<b>€ 0,215</b>
7°	€ 34,36	<b>€ 0,199</b>
8°	€ 32,41	<b>€ 0,187</b>

- per l'I.A.M.C., si assume la base annua di calcolo delle ore lavorabili pari a 1.928, che originano 288 ore utili all'I.A.M.C. ( $1.928 - 1.640 = 288 \text{ ore} \times K$ ). Quindi, la quota oraria da riconoscere al Lavoratore Intermittente a titolo di I.A.M.C. per ogni ora effettivamente lavorata sarà conforme alla colonna 5 della seguente Tabella:

1	2	3	4	5
Livello	K	IAMC Presunta (K x 288h)	IAMC su base 12 (IAMC : 12)	Quota Oraria (1/12° di IAMC : 173)
Quadro	€ 3,05	€ 878,40	€ 73,20	<b>€ 0,423</b>
1°	€ 2,65	€ 763,20	€ 63,60	<b>€ 0,368</b>
2°	€ 2,36	€ 679,68	€ 56,64	<b>€ 0,327</b>
3°	€ 2,12	€ 610,56	€ 50,88	<b>€ 0,294</b>
4° e Op. di Vendita 1ª Cat.	€ 1,89	€ 544,32	€ 45,36	<b>€ 0,262</b>
5° e Op. di Vendita 2ª Cat.	€ 1,69	€ 486,72	€ 40,56	<b>€ 0,234</b>
6° e Op. di Vendita 3ª Cat.	€ 1,55	€ 446,40	€ 37,20	<b>€ 0,215</b>
7°	€ 1,43	€ 411,84	€ 34,32	<b>€ 0,198</b>
8°	€ 1,35	€ 388,80	€ 32,40	<b>€ 0,187</b>

**3) PER RETRIBUZIONE DIFFERITA:**

Per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere, quale retribuzione per Tredicesima Mensilità 1:1.904 della Retribuzione Mensile Lorda.

I permessi individuali retribuiti (48 ore/anno, già comprensive delle 32 ore di ex festività), dovranno essere riconosciuti nella parte effettivamente maturata dal Lavoratore, secondo le previsioni contrattuali di cui agli artt. 88 e 90, (48 ore : 1.904 = 0,0252).

Pertanto, la retribuzione di ogni ora lavorata dovrà essere, a tale titolo, incrementata del 2,52%.

Le ferie dovranno essere riconosciute nella parte effettivamente maturata dal Lavoratore e, in deroga al principio generale secondo il quale il rateo mensile matura per ogni mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni, come previsto dall'art. 68, per ciascuna ora effettivamente lavorata, il Lavoratore Intermittente matura 1:1.904 ore di ferie.

Pertanto, le ferie così maturate potranno essere effettivamente godute dal Lavoratore o, in caso di recesso, monetizzate con le competenze di fine rapporto.

**B. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:**

Come previsto all'art. 68 del CCNL "Servizi" il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto) "sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro".

**C. ENTI BILATERALI:**

Le prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa, erogate per il tramite degli Enti Bilaterali, al fine di essere garantite suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito (€ 260,00 per tutti i Lavoratori, esclusi i Quadri, che hanno un contributo di € 500,00). Nel Lavoro Intermittente, manca la garanzia di "soglia minima" della prestazione lavorativa e, quindi, del corrispondente contributo minimo e la possibilità delle prestazioni integrative sanitarie. Per quanto precede, sul punto, la Commissione Bilaterale delibera quanto segue:

- 1) per i Lavoratori Intermittenti, i Datori di lavoro non dovranno versare la contribuzione afferente la "Gestione Speciale", né dovranno riconoscere l'Elemento Retributivo Perequativo sostitutivo contrattualmente previsto per i tempi determinati fino a 12 mesi (art. 116 del CCNL) essendo prevista, in alternativa, l'indennità di cui al sottostante punto 3);
- 2) tenuto conto che le prestazioni dell'Ente Bilaterale (Certificazioni, Assistenza, Interpretazioni, ecc.) prescindono dal tempo lavorato e dalle retribuzioni riconosciute, il relativo contributo sarà dovuto alla "Gestione Ordinaria" nei seguenti valori, in tutti i casi di lavoro intermittente sia a tempo determinato inferiore ai 12 mesi sia superiore ai 12 mesi o a tempo indeterminato:

"Gestione Ordinaria" per il funzionamento degli Enti Bilaterali	Contributi mensili per ciascun Lavoratore
Contributo mensile Datori di lavoro	€ 2,50
Contributo mensile Lavoratori	€ 0,50
<b>Totale contributo "Gestione Ordinaria"</b>	<b>€ 3,00</b>

- 3) ai Lavoratori Intermittenti dovrà essere riconosciuta per ciascuna ora lavorata **un'Indennità Sostitutiva di Prestazioni degli Enti Bilaterali**, pari ad € 0,231, utili nella determinazione della retribuzione oraria spettante e, quindi, anche nel calcolo della tredicesima mensilità e del T.F.R.

--- Segue Esempificazione di Calcolo della Retribuzione ---

#### D. ESEMPLIFICAZIONE

Per maggior chiarezza, riportiamo un esempio assumendo i seguenti dati:

- Livello d'inquadramento contrattuale: 6°;
- Elemento Perequativo Mensile Regionale: Lazio;
- Trattamento Economico: come da previsioni contrattuali, senza aumenti periodici di anzianità, né indennità di disponibilità (art. 69);
- Tipologia Contrattuale: confronto tra Lavoro Intermittente e identico tempo lavorato con Contratto a Tempo Pieno.
- Durata contrattuale: Tempo Indeterminato.

Descrizione		Lavoro Intermittente		Lavoro Parziale		
		Mensile	Ora	Mensile	Ora	
R. Diretta	1	Paga Base Nazionale	€ 1.027,550	€ 5,940	€ 1.027,550	€ 5,940
	2	Elemento Regionale	€ 89,760	€ 0,519	€ 89,760	€ 0,519
	3	Ind. sostitutiva Enti Bilaterali	€ 40,000	€ 0,231	-	-
	4	<b>Retribuzione Lorda "Fissa"</b>	<b>€ 1.157,310</b>	<b>€ 6,690</b>	<b>€ 1.117,310</b>	<b>€ 6,458</b>
	5	I.M.M.C.	€ 37,270	€ 0,215	€ 37,270	€ 0,215
	6	I.A.M.C.	€ 37,200	€ 0,215	€ 37,200	€ 0,215
R. Indiretta	7	Quota Tredicesima	€ 105,155	€ 0,608	€ 93,109	€ 0,538
	8	Quota Ferie	€ 105,155	€ 0,608	€ 93,109	€ 0,538
	9	Quota Permessi	€ 28,933	€ 0,167	€ 25,834	€ 0,149
	10	<b>Totale Retribuzione Lorda</b>	<b>€ 1.471,022</b>	<b>€ 8,503</b>	<b>€ 1.403,832</b>	<b>€ 8,115</b>
Enti Bilaterali	11	"Gestione Ordinaria" Datore di lavoro	€ 2,500	€ 0,014	€ 7,500	€ 0,043
	12	"Gestione Ordinaria" Lavoratore	€ 0,500	€ 0,003	€ 1,500	€ 0,009
	13	"Gestione Speciale" Datore di lavoro	-	-	€ 21,666	€ 0,125
	14	<b>Totale Enti Bilaterali</b>	<b>€ 3,000</b>	<b>€ 0,017</b>	<b>€ 30,666</b>	<b>€ 0,177</b>
	15	<b>Totale Complessivo (10 + 14)</b>	<b>€ 1.474,022</b>	<b>€ 8,520</b>	<b>€ 1.434,498</b>	<b>€ 8,292</b>

Note:

- La Retribuzione differita e l'I.A.M.C., se spettante, nel Lavoro a Tempo Parziale sarà riconosciuta all'effettiva scadenza, salvo diverso Accordo tra le Parti, secondo le previsioni contrattuali e legali. Le ferie, nel Lavoro Intermittente, saranno godute dal Lavoratore o, in caso di recesso, liquidate con le competenze di fine rapporto.
- Sia nel Lavoro Intermittente che nel Lavoro a Tempo Parziale, il T.F.R. sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati con stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro.

A norma del punto "Esemplificazioni e Interpretazioni" della Premessa del CCNL "Servizi", la presente Interpretazione, dopo la sua pubblicazione nei siti istituzionali ([www.enbic.it](http://www.enbic.it), [www.cisal-terziario.it](http://www.cisal-terziario.it), ecc.) avrà piena efficacia generale dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.


Roma, 27 maggio 2015

*La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione*

Rappresentante Datoriale  
(Franco Ravazzolo)




Rappresentante Sindacale  
(Alice Fioranzato)



Il Presidente avv. Fulvio De Gregorio

